Civile Sent. Sez. 1 Num. 8374 Anno 2019
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: FIDANZIA ANDREA
Data pubblicazione: 26/03/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 2160/2017 proposto da:

Cruz Karla Raquel, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prati degli Strozzi n.30, presso lo studio dell'avvocato Molfese Diego, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Julio Cesar Melendez Villeda della Repubblica di San Salvador del 29.11.2016;

-ricorrente -

Contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano;

- intimati -

44/2019

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal cons. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Milano ha convalidato il provvedimento del 26.10.2016 con cui il Questore della Provincia di Milano ha disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza temporanea e assistenza di Milano di Cruz Karla Raquel ex art. 14 comma 5° ter dlgs n. 268/1998, per essersi costei, senza giustificato motivo, trattenuta nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dallo stesso Questore

Ha proposto ricorso per cassazione Cruz Karla Raquel affidandolo a quattro motivi. Il Questore non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ. per carenza di motivazione in ordine ai motivi dell'espulsione.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ. per errata applicazione di norme in legge in relazione alla normativa europea 115/2008/CE, non essendo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stata tenuta conto la specificità del caso concreto nel disporre l' espulsione della ricorrente.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. Civ. per la mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua dalla stessa ricorrente conosciuta.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ., per essere il decreto di espulsione nullo per omessa sottoscrizione da parte del Prefetto.

5. Tutti i motivi del ricorso, da esaminare unitariamente per comodità espositiva, sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che la Direttiva n. 115/2008 non esclude che l'espulsione del cittadino straniero si componga di due fasi, una attinente alla "decisione di rimpatrio" (art. 2, par. 2 n. 5 dir. 2008/115/CE) e l'altra attinente all'allontanamento (art. 2. Par. 2 n. 5 dir cit.) Posto quindi che è compatibile con i principi comunitari la distinzione del procedimento in fasi distinte, questa Corte ha già affermato che il rimpatrio del cittadino straniero che sia entrato o soggiorni irregolarmente nel nostro territorio si compone di due fasi che sfociano in due provvedimenti diversi a natura vincolata, emessi da autorità diverse (l'espulsione il Prefetto, le misure attuative il Questore), che si fondano su requisiti del tutto autonomi e non sovrapponibili e che sono autonomamente impugnabili (sez. 1 n. 10243 del 20.06.2012; sez 1 n. 12125 del 17.0.5.2013; sez. 1 n. 11769 del 08.06.2016; sez. 1 n. 11769 del 08.06.2016).

Orbene, nel caso di specie, da un attento esame del ricorso, emerge che la ricorrente, nonostante abbia impugnato soltanto la convalida del provvedimento con cui il Questore della Provincia di Milano ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

disposto il suo trattenimento presso il centro di permanenza ed assistenza della stessa città - tanto è vero che il ricorso è stato notificato soltanto al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Milano, e non al Prefetto - ha svolto inammissibilmente le proprie censure contro il provvedimento di espulsione.

La ricorrente ha confuso la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera - non a caso si esprime in termini di "convalida dell'espulsione" - con l'espulsione, che non è stata opposta innanzi al Giudice di Pace, scegliendo consapevolmente di non notificare il ricorso al Prefetto, che è invece l'unico contraddittore rispetto alle cause aventi ad oggetto il provvedimento di espulsione (sez. 1 n. 28328 del 2017; n. 16178 del 2015; n. 3693 del 2013).

Esaminando, a questo punto, più in dettaglio i motivi, nel primo, le doglianze della ricorrente si concentrano sulla carenza di motivazione, peraltro, del primo provvedimento di espulsione del 23.12.2013, nel quale si faceva riferimento alla mancanza di una attività lavorativa regolare della ricorrente ed alla sua mancata integrazione sociale.

Anche nel secondo motivo si fa riferimento e si citano precedenti in materia di illegittimità dell'espulsione, dolendosi che l'amministrazione dovrebbe esplicitare le ragioni poste a fondamento delle proprie "decisioni in materia di rimpatri", allegando che la ricorrente era legata sentimentalmente da qualche anno con un cittadino italiano con il quale, prima dell'espulsione, avrebbe voluto creare un nucleo familiare.

Gli ultimi due motivi sono palesemente rivolti a censurare il provvedimento di espulsione, lamentandosi la mancata traduzione dello stesso nella lingua della ricorrente e l'omessa sottoscrizione del Prefetto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Va, infine, osservato, che il sindacato del giudice in sede di convalida, che è limitato all'esame delle condizioni che giustificano la misura attuativa, può eventualmente estendersi alla valutazione dell'atto presupposto (provvedimento di espulsione) solo nel caso in cui quest'ultimo sia manifestamente illegittimo e lo straniero possa qualificarsi come inespellibile a norma dell'art. 19 T.U. Immigrazione.

Nel caso di specie, non ricorre neppure tale fattispecie, avendo la stessa ricorrente dedotto che non aveva costituito alcun nucleo familiare nel territorio dello Stato.

L'accertata inammissibilità del ricorso non comporta le conseguenze di cui all'art. 91 cod. proc. civ. non essendosi la parte intimata costituita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma così deciso il 10.1.2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale